



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E ASTI/ CORPO ISPETTIVO

ASTI, 4 giugno 2015

Alla c.a. dei dirigenti scolastici
 delle scuole statali e paritarie
 di ogni ordine e grado
 di Asti e Alessandria

**Oggetto: . ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - VALUTAZIONE ESAMI DI STATO
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Si riportano, di seguito, per opportuna conoscenza, le risposte date alle faqs pervenute all'UST di Asti ed esaminate dal gruppo di lavoro misto (UST di Asti/dirigenti scolastici e docenti delle II.SS. di Asti) coordinato dalla prof. M. Gado (Ust di Asti), istituito nell'ambito delle iniziative del GLH-GLIP territoriale svoltosi ad ASTI il 5/3/2015.

Faq:

- Alunno con grave disabilità che segue un programma differenziato cui si è deciso di attribuire i crediti formativi e non il diploma di Licenza;
- Ai fini dell'acquisizione dei crediti, è condizione necessaria l'ammissione del soggetto all'esame? Nel caso in cui l'alunno non venga ammesso all'Esame, risulta promosso ugualmente e i crediti possono considerarsi conseguiti?
- A condizione che l'alunno venga ammesso, è necessario che lo stesso sostenga tutte le prove previste o è sufficiente che svolga solo una (o alcune di esse) e in modo differenziato?
- L'alunno che ha conseguito i crediti formativi, può iscriversi a qualunque tipo di Scuola Secondaria di 2° Grado compresi gli Istituti Tecnici e i Licei?
- Per l'acquisizione della Licenza Media, il soggetto è obbligato a sostenere tutte le prove (seppur differenziate) e quindi essere presente tutti i giorni previsti per lo svolgimento delle medesime o è possibile scegliere collegialmente di fargli sostenere solo le prove relative alle materie che sono state oggetto della programmazione individualizzata e più consone alle sue capacità?

AMBITO DI ASTI
 RESPONSABILE PROF. MARTINA GADO
 TEL. 0141 537917
 E-MAIL MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR: DT PIERANGELA DAGNA
 TEL 011 5163654 – 649
 E-MAIL PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT



- *Si, è condizione necessaria l'ammissione all'esame di stato. Il Consiglio di Classe che decide è l'organo sovrano e l'esame deve essere basato sul PEI (art 9 del DPR 122 del 2009)*
- *Se l'alunno non viene ammesso all'esame risulta bocciato e deve ripetere la classe*
- *AMMISSIONE = DIPLOMA/ATTESTATO CREDITI FORMATIVI iscrizione scuola superiore*
- *NON AMMISSIONE = ripetenza classe*
- *AMMISSIONE= CdC decide quali prove, in quanti giorni e in quanto tempo l'alunno deve sostenere le prove. Le modalità e i tempi dipendono dal PEI*
- *Se l'alunno è ammesso e il CdC sulla base del PEI decide di non fargli svolgere le prove, i crediti verranno attribuiti sulla base del percorso seguito. In questo caso però l'allievo non avrà il diploma di licenza I ciclo ma solo l'attestato con i crediti formativi.*
- *Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.*
- *Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.*
- *Le prove dell'esame conclusivo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.*

Rif. normativi principali:

OM 90/2001 / D.P.R. 122/2009/ T.U. Istruzione (d. lgs.vo n. 297/1994)

CM 31/5/2012 N. 48 (disp. a carattere permanente esami di stato I ciclo)

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO I CICLO

Il Cdc in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di stato, gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola sec. di I grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo; il giudizio di idoneità è espresso dal Cdc in decimi - con un voto non inferiore a sei decimi per ciascuna disciplina o gruppi di discipline - considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella sc. secondaria di I grado; la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Cdc, concorre alla





valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

L'ammissione all'esame di stato è disposta previa verifica della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico; l'eventuale non ammissione all'esame è deliberata a maggioranza dal Cdc.

In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame con la sola indicazione "ammesso" / "non ammesso".

Ciascun Cdc predispone inoltre:

- a) Le singole schede di valutazione
- b) La relazione di sintesi della programmazione educativa del triennio
- c) La documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze adottato dal Collegio docenti

FASE DI RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE FINALE

Al termine dei colloqui ogni sottocommissione definisce l'esito finale per ciascun candidato esprimendolo con valutazione in decimi illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globali di maturazione raggiunti dall'alunno.

La sottocommissione deve formulare anche un motivato giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto dal candidato sulla base delle risultanze dell'esame, dello scrutinio finale, del giudizio di ammissione e di ogni altro elemento a disposizione.

TERMINE DELL'ESAME

Al termine dell'esame vengono rilasciati il diploma e la certificazione delle competenze.

CM 48/2012 (da ultimo): L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Per la "certificazione analitica" la norma individua due elementi:

- Traguardi di competenza
- Livello globale di maturazione, per il quale viene richiesto un giudizio descrittivo



Circa la predisposizione, sottoscrizione e consegna della certificazione, viene precisato che:

- a) La fase istruttoria di predisposizione della certificazione è affidata a ciascun Cdc che provvede ad approntare in via informale ogni elemento utile alla compilazione del modello
- b) In sede di esame, tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi raccolti, la commissione provvede alla compilazione del modello di certificazione apponendovi anche il giudizio sintetico finale e rimettendo la sottoscrizione al presidente della commissione
- c) Successivamente, dopo la conclusione delle operazioni di esame, il dirigente scolastico appone a sua volta la firma di sottoscrizione del modello di certificazione, a convalida della rilevazione e certificazione delle competenze riferite al percorso scolastico.

La certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti dell'esame di Stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso scolastico dell'alunno, integra e sostituisce la certificazione che in via ordinaria le istituzioni scolastiche rilasciano agli alunni licenziati, subito dopo la conclusione positiva dell'esame.

ALUNNI H (art. 11 c. 11 OM 90/01 e art. 9 DPR 122/2009) O CON D.S.A./B.E.S.

La L. 104/92, all'art. 16 (ripreso dall'art. 318 del D.L.vo 297/94 - testo unico - e art. 9 DPR 122 /2009) prevede "... prove d'esame... idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.." Questo implica che le prove devono essere alla portata dell'alunno ed evidenziare la crescita nel ciclo. La norma consente di effettuare **prove differenziate** (ma non di non effettuare le prove, art. 11 c 11 e 12 OM 90/01); ove non precedentemente deliberato in sede di scrutini finali, **la commissione dovrà deliberare se e per quali discipline, per ciascun alunno H, verranno proposte apposite prove differenziate** .

L'ins. di sostegno è membro effettivo della Sotto Commissione e si esprime per tutti gli alunni (art. 11, c. 10 OM 90/01).

Agli alunni disabili che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato "di credito formativo"; tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. OM 90/2001, art. 11, c. 12, CM 32/2008 punto 5 e 49/2010).





Ove l'alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI, per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo, l'Equipe pedagogica in accordo con la famiglia e i servizi potrà proporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO** (con la descrizione delle competenze acquisite). Tale attestato è titolo valido per l'iscrizione all'ordine di scuola successivo, purché l'alunno non abbia compiuto i 18 anni (O.M. 90/2001, art. 11, co. 12), ma non gli consentirà di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore.

Ecco perché è di fondamentale importanza seguire un percorso che consenta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo.

Grazie ad una programmazione personalizzata nelle sc. secondarie di I grado è possibile calibrare nel PEI gli obiettivi rispondenti alle potenzialità degli studenti con disabilità **tali da consentire, raggiunti tali obiettivi, il rilascio del titolo di studi legalmente valido.**

La circolare 5695 del 31/5/07 stabilisce, fra l'altro, che l'alunno disabile per il quale il GLH abbia proposto la reiterazione dell'esperienza formativa nella classe 3[^], che non si presenti - senza giustificazione - alle prove d'esame, venga dichiarato "non licenziato" senza dover effettuare le prove suppletive (altrimenti obbligatorie).

RATIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN SEDUTA PLENARIA

A conclusione vengono compilati gli atti finali: **compilazione e firma dell'ultima parte del verbale del candidato, tabelloni, registro degli esami, certificato delle competenze.**

Il presidente deve inoltre comunicare, preventivamente e in forma riservata, ai genitori dei candidati eventualmente non licenziati, l'esito degli scrutini (art. 37 c. 6 OM 90/01, CM 51/2009 e CM 49/2010; vedi modello in appendice).

NB: ove previsto (nel senso dove è stato predisposto, visto che si tratta, a maggior ragione adesso, di modello sperimentale), il presidente firma, per ciascun candidato, il "certificato delle competenze" (nella CM 28/2007 era prevista la doppia firma del DS e del presidente della commissione d'esame).

Art. 318 (D.lgs. 297/94) Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.



2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni diversamente abili sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari, con tempi più lunghi, modalità differenti in relazione al PEI.

DPR 323/ 1998 –art. 6 Regolamento degli esami conclusivi di Stato

...“La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”.

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno e previste nel PEI”.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

(O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato)

“ Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” (O.M. 90/2001, art. 15 c.3)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (DPR 122/ 2009 –ART. 9)

1. La valutazione degli alunni con disabilità' certificata nelle forme e con le modalità' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314,



comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

La valutazione degli alunni con disabilita' è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

L'esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a





valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni disabili

1° CICLO D'ISTRUZIONE




DIFFERENZIATE secondo PEI

prove d'esame **corrispondenti** che hanno valore **equivalente** a quelle ordinarie diploma o, in casi di particolare gravità, attestato di credito formativo

2° CICLO D'ISTRUZIONE



DIFFERENZIATE



SCUOLA DELL'OBBLIGO prove di esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO prove d'esame equipollenti

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O.M. 90/2001 -art. 15



- GLI STUDENTI CON MINORAZIONI FISICHE E SENSORIALI NON VENGONO, DI NORMA, VALUTATI IN MODO DIFFERENZIATO
- GLI STUDENTI CHE PRESENTANO UN DEFICIT DI NATURA PSICHICA POTRANNO FARE UN PERCORSO SCOLASTICO CHE, SULLA BASE DEL P.E.I., CONSENTA LORO DI :
- A) raggiungere un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti; (**acquisizione del titolo di studio**)
- B) raggiungere un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con una valutazione differenziata riferita al P. E. I. (**attestato delle competenze e delle abilità acquisite**)

Quindi:

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI CHE

Raggiungono gli obiettivi previsti per la classe	Non raggiungono gli obiettivi previsti per la classe
PROVE UGUALI ALLA CLASSE	PROVE DIFFERENZIATE SECONDO PEI
PROVE EQUIPOLLENTI SECONDO PEI	↓
↓	Attestato del Credito Formativo
Diploma esame di qualifica	Certificato di Credito Formativo
Diploma esame di Stato	

ESEMPI

Due casi, quello dell'alunno con handicap grave non in grado di affrontare l'esame e il caso di un alunno che, seppure con handicap grave, sosterrà l'esame in forma differenziata. Quali sono i riferimenti normativi, come bisogna comportarsi?

AMBITO DI ASTI
RESPONSABILE PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141 537917
E-MAIL MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR: DT PIERANGELA DAGNA
TEL 011 5163654 – 649
E-MAIL PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT



Caso n°1: un alunno con handicap di gravissima entità che non è in grado di sostenere le prove d'esame di licenza media, non potendo scrivere né parlare. L'alunno ha, però, conseguito nel corso del triennio una evoluzione positiva e il sia il GLHO che il GLHI si sono espressi a favore del passaggio ad una scuola di ordine successivo, previo rilascio di un attestato di credito formativo. L'alunno, deve sostenere gli esami per accedere alla secondaria di II grado?

L'alunno che non consegue il diploma, deve essere, in ogni caso, ammesso agli esami perché è la commissione che rilascia l'attestato e certifica i crediti formativi raggiunti. Se l'alunno non ha compiuto i diciotto anni, l'art. 11 comma 12 OM 9072001, prevede che l'attestato consente l'iscrizione alla scuola superiore, anche se a conclusione del ciclo di studi non potrà conseguire il diploma.

Caso n°2: un alunno con handicap grave che sosterrà le prove d'esame in forma differenziata e la valutazione delle stesse terrà conto degli obiettivi previsti dal suo PEI. Si dovrà rilasciare regolare diploma o un attestato di credito formativo?

Sempre l'OM n.90, all'art. 11 comma 11 : " gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato". L' art. 5 lettera b della CM n32/08 e la l'art. 16 comma 2 della 104 prevedono che tali prove (compresa la quarta prova) devono consentire la valutazione dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di partenza, quindi, se l'alunno ha raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, ottiene il diploma di licenza. Il rilascio di un attestato delle competenze, spendibile nel mondo del lavoro, **è relativo alla conclusione del ciclo di un percorso di scuola secondaria di secondo grado.** Anche in questo caso può essere spendibile nella frequenza di corsi di **formazione professionale**, qualora il PEI preveda esperienza di orientamento, di stage, di inserimento lavorativo. **Per la scuola secondaria di primo grado, è consigliabile, ove possibile, un percorso che permette il rilascio del diploma.**

IL DIRIGENTE

Franco Calcagno

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

AMBITO DI ASTI
RESPONSABILE PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141 537917
E-MAIL MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR: DT PIERANGELA DAGNA
TEL 011 5163654 - 649
E-MAIL PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT